

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, SCARASCIA, TRUZZI, FINA, SCHIRATTI, PIGNATELLI, LUCIFREDI,
GUERRIERI FILIPPO, GERMANI, SEMERARO GABRIELE, TOZZI CONDIVI,
DE MARIA, AGRIMI***Annunziata il 6 marzo 1958***Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva
di pressione della campagna 1957-58**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione del mercato oleario nazionale si presenta quanto mai allarmante perché le contrattazioni sono quasi completamente ferme nelle zone di produzione ed i prezzi denotano una netta tendenza al ribasso per manovre speculative a danno degli olivicoltori.

L'ammasso volontario, realizzato con il concorso dello Stato nelle spese di gestione a norma della legge 30 novembre 1957, n. 1209, è stato completamente coperto nel fissato contingente di 300 mila quintali.

I quantitativi di olio in possesso dei produttori, che questi non hanno potuto conferire all'ammasso volontario, sono ancora sensibili ed appesantiscono il mercato a seguito delle urgenti necessità finanziarie dei produttori stessi, i quali sono costretti a svendere per far fronte ai numerosi impegni.

Tenuto conto che, in sede di discussione del disegno di legge sopracitato, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si impegnò di riesaminare la situazione non appena completate le operazioni di ammasso volontario, si ritiene necessario, nell'interesse della tutela economica della olivicoltura nazionale, sottoporre all'esame della Camera la presente proposta di legge che, nel determinare un aumento di 50 mila quintali di olio di oliva da conferire all'ammasso volontario, trova la sua copertura finanziaria mediante riduzione per la stessa cifra dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, convertito nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'articolo 2

della legge 30 novembre 1957, n. 1209, è previsto il concorso finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, è stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila.

ART. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvederà mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.